

STUDIO LEGALE TARASCIO


Avv. Giuseppe Tarascio

Avv. Venera Sirugo

Via Milano n. 62

96012 – Avola (SR)

Tel./ Fax 0931831525



TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

PROCURA SPECIALE
Nomino e costituisco mio
procuratore e difensore
per il presente giudizio,
l'Avv. Giuseppe Tarascio
del Foro di Siracusa, sia
congiuntamente che
disgiuntamente con l'Avv.
Venera Sirugo,
conferendogli ogni facoltà
di legge. Eleggo domicilio
in Siracusa in Via Unione
Sovietica n. 4.
Presto, altresì, il consenso
al trattamento dei dati
personali forniti per le
finalità di cui al presente
atto, ai sensi del D. Lgs.
196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni.

Per: Tarascio Marialuisa, nata a Siracusa il 06.02.1977, codice
fiscale: TRSMLS77B46I754D, residente in Avola, in Via Milano
n. 60, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in
Siracusa, in Via Unione Sovietica n. 4 (c/o studio legale dell'Avv.
Giampiero D'Agata), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Tarascio (codice fiscale: TRSGPP67L28A522E), sia
congiuntamente che disgiuntamente con l'Avv. Venera Sirugo
(codice fiscale: SRGVNR78L58A522T), giusta procura a margine
del presente atto e i quali dichiarano di voler ricevere ogni
comunicazione di cancelleria al seguente numero di fax:
0931831525 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica
certificata:

studiotarascio@pec.it.

venera.sirugo@avvocatisiracusa.legalmail.it

Venera Sirugo

Vera ed autentiche le
superiori firme

Data 16.09.2015

ricorrente

CONTRO

MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in
persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma in Via
Trastevere n. 76/A

CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, P.IVA:
97254200153, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in
Via Pola n. 11, in Milano;

resistente

CONTRO

resistente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 24 SET 2015
IL FIDELIARIO GIUFFRÈ
Salvatore Parrucchi

Ambito Territoriale Provincia di Milano, in persona del Dirigente
pro tempore, con sede in Milano

resistente

e nei confronti di

tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale della scuola
dell'Infanzia e della scuola primaria, e nei corrispondenti elenchi di
sostegno delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli anni
scolastici 2014-2017, ossia di tutti i docenti che in virtù
dell'inserimento "pleno iure" della sig.ra Tarascio Marialuisa nella
graduatoria dell'ambito territoriale della Provincia di Milano, validi
per il triennio 2014-2017 classe concorsuale della scuola
dell'infanzia e della scuola primaria e nei corrispondenti elenchi di
sostegno, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio

potenziali resistenti

In fatto

La sig.ra Tarascio Marialuisa odierna ricorrente, è docente precaria
della scuola primaria abilitata all'insegnamento, in virtù di diploma
magistrale conseguito il 11.07.2001 presso il Liceo Polivalente
Noto, Indirizzo Magistrale, nell'anno scolastico 2000/2001, come
da certificazione che si produce.

Il diploma rilasciato dal predetto istituto magistrale conseguito
entro l'anno 2000-2001 è a tutti gli effetti titolo abilitante ex lege.

Il suo valore abilitante è stato definitivamente affermato con il
Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014,
pubblicato sulla GU n.111 del 15-5-2014, sulla base del parere
4929/2012 del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto illegittimo il
D.M. n. 62 del 2011 nella parte in cui non parificava ai docenti
abilitati coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale entro
l'a.s. 2001/02.

L'odierna istante è, ed era, dunque, in possesso dei titoli per
l'accesso alle c.d. "graduatorie permanenti" di cui all'art. 401 del
Testo Unico in materia di istruzione (D.Lgs. 297/1994) novellato
per effetto della Legge 124/1999, ed oggi, a seguito dell'art. 1
commi 605, lett. c) e 607, L. n. 296/2006, definite "graduatorie ad
esaurimento" (GAE), del personale docente ed educativo della

Provincia di Milano, per incarichi e, dunque, nomine e sottoscrizioni di contratti a tempo determinato o indeterminato con il Ministero dell'Istruzione per la Provincia di Milano.

Il Decreto Ministeriale n. 235/2014 del 1 aprile 2014 nel disporre l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola per il triennio 2014-2017, non ha però previsto la possibilità di inserimento in tali graduatorie dei docenti muniti, come la ricorrente, del diploma di maturità magistrale, continuando ad ignorarne la riconosciuta validità come titolo abilitante.

L'illegittimità della disposizione emerge anche alla luce dello stesso operato della Amministrazione resistente che, con lo stesso decreto, ha tuttavia consentito ai diplomati magistrali, con il titolo conseguito entro l'anno 2001/02, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, dove possono accedervi esclusivamente i docenti abilitati. Ed invero la sig.ra Tarascio Marialuisa risultava già inserita nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, ove, come detto, possono accedere esclusivamente i docenti abilitati.

Il Ministero resistente, sebbene il riconoscimento del titolo fosse già avvenuto prima dell'emanazione del D.M. n. 235/2014, ha singolarmente negato alla ricorrente la possibilità di iscriversi nelle GAE, cioè nelle graduatorie riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, nonostante la sig.ra Tarascio Marialuisa ne avesse fatta apposita domanda cartacea, su fac simile del Ministero, a mezzo plico raccomandato inviato il 12.08.2015.

Sul fumus boni iuris

Con sentenza n. 01973 del 17 febbraio 2015 il Consiglio di Stato, sul presupposto che i diplomati magistrali erano in possesso del titolo abilitante, ha annullato il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento.

Tale sentenza ha efficacia erga omnes in quanto il decreto impugnato è atto a contenuto generale ed inscindibile;

l'annullamento ha quindi effetto anche nei confronti di coloro che non hanno preso parte al giudizio, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluni e non esistere per altri.

Ciò nonostante il resistente MIUR si è rifiutato, illegittimamente, di inserire nelle graduatorie ad esaurimento, i docenti, che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno 2001/2002; titolo avente valore abilitante all'insegnamento, come definitivamente riconosciuto con il D.P.R. del 25.03.2014.

L'odierna ricorrente, pur avendo presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale Provinciale di Milano e pur avendo conseguito in data 11.07.2001 il diploma magistrale, non è stata inserita "pleno iure" nelle suddette graduatorie di terza fascia ad esaurimento all'atto dell'aggiornamento delle stesse, disposto con D.M. n. 235/2014 del 1 aprile 2014.

Alla luce di quanto sopra si può ritenere che sussiste il *fumus boni iuris* che giustifica il presente procedimento cautelare, venendo in rilievo il perdurante quanto ingiustificato comportamento dell'amministrazione resistente che, pur dopo l'annullamento del DM 235/2014 da parte del Consiglio di Stato con sentenza n. 1973 del 16.04.2015, nella parte in cui "non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento", non ha ritenuto di inserire l'odierna ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento, negando la possibilità, per la ricorrente, di essere individuata quale destinataria delle proposte di stipula di contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato formulate per scorrimento della III fascia della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Milano.

Il mancato inserimento della ricorrente nelle GAE è del tutto illegittimo e posto in aperta violazione di quanto previsto dalla vigente normativa legislativa.

Nessun effetto ha inoltre sortito, da ultimo, la missiva inviata in data 12.08.2015, per cui non rimane all'odierna istante che

ricorrere all'intestata giustizia al fine di veder tutelate le proprie ragioni.

Sul periculum in mora

Come già precisato, nella fattispecie de qua, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento dell'Amministrazione resistente che rivela apertamente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile per l'odierna comparente, in una situazione meritevole di tutela immediata.

L'urgenza del riconoscimento del diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento risiede nella maggiore possibilità di ottenere un incarico, anche di supplenza temporanea, con la conseguente attribuzione di un punteggio che permetta alla ricorrente di ottenere una più favorevole posizione in graduatoria.

Ed invero come già riconosciuto dal Consiglio di Stato chi era in possesso come la ricorrente del diploma magistrale conseguito fino all'anno 2001/2002 non poteva essere considerato nuovo abilitato da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie perché la norma fa espressamente salvi i diritti dei docenti già in possesso di abilitazione.

Ciò detto ricorre nel caso de quo il *periculum in mora* atteso che il tempo occorrente per la celebrazione del processo di merito espone, come ha già esposto, la odierna ricorrente, non inserita nelle graduatorie ad esaurimento, a gravi danni professionali, tenuto conto delle nuove immissioni in ruolo che sono state effettuate in ragione della recente approvazione della legge di riforma della scuola e del relativo piano di stabilizzazione del personale precario.

Ed invero, l'odierna ricorrente, che esercita la professione di insegnante precaria dall'anno scolastico 2005/2006, oggi, per l'anno scolastico 2015/2016, a causa del mancato inserimento della stessa nelle GAE, nonché a causa delle nuove immissioni in ruolo, conseguenza delle recenti riforme della "buona scuola", non ha assunto alcun incarico professionale.

Né la ricorrente ha la possibilità di attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, prevista per l'anno 2017, per richiedere l'inserimento nelle stesse, in quanto a quella data le suddette graduatorie potrebbero non

essere più attive, con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative della stessa.

Inoltre, il piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge di riforma prevede che solo chi ha presentato ricorso ed è stato inserito nelle graduatorie ad esaurimento potrà essere assunto in ruolo, mentre tutti gli altri rimarranno nelle graduatorie d'istituto che, secondo la legge di riforma, saranno costituite da un'unica fascia di insegnanti abilitati da utilizzare nei (pochi) casi in cui le supplenze non potranno essere coperte con i docenti già di ruolo.

A nulla rileverà pertanto il punteggio ottenuto negli anni di servizio, e la relativa posizione in graduatoria, in quanto verranno assunti in ruolo solo gli immessi in GAE, mentre tutti gli altri, anche se con punteggio superiore, si vedranno scavalcare dagli iscritti in GAE per l'assunzione degli incarichi professionali.

La proposizione di una azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile con un evidente perdita di quella che potrebbe essere l'ultima chance per ottenere l'agognato posto di lavoro, lasciando la ricorrente in uno stato di precariato permanente. Nella successiva causa di merito, pertanto, si agirà per ottenere una sentenza che, previa conferma del provvedimento cautelare disposto anche inaudita altera parte per i motivi esposti in precedenza, e previo accertamento della ricorrente al riconoscimento dell'inserimento in graduatoria, ordini alla P.A. di emanare gli atti necessari all'inserimento come sopra individuato, oltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniale e non, patiti e patendi dalla odierna istante a causa ed in conseguenza dell'esclusione dalle GAE.

In conclusione si ritiene che il presente ricorso è assistito dal *fumus boni iuris*, costituito dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha infatti annullato *"il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ... ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento"*, nonché, per le ragioni sopra esposte, dall'ulteriore requisito del *periculum in mora* che l'attesa per la pronuncia nel giudizio ordinario danneggia la lavoratrice in modo grave e, soprattutto,

irreparabile.

Nelle more del processo ordinario potrebbero sopraggiungere eventi tali da nuocere al corretto aggiornamento delle graduatorie in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico.

Accertato il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per il triennio 2014/2017, risulta fondata la richiesta della ricorrente di ottenere dal Giudice una pronuncia che vincoli le amministrazioni convenute a provvedere con urgenza in conformità.

Tutto ciò premesso la sig.ra Tarascio Marialuisa, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Siracusa, Sezione Lavoro, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., Voglia emettere, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, indi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:

1) rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente al richiesto requisito del periculum in mora nonché degli elementi di diritto sopra esposti, in accoglimento della domanda d'urgenza, ordinare all'amministrazione resistente di inserire immediatamente la sig.ra Tarascio Marialuisa nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo nell'Ambito Territoriale della Provincia di Milano, e nei corrispondenti elenchi del sostegno, per la classe concorsuale scuola dell'infanzia e primaria, per il triennio 2014/2017, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, previa disapplicazione degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto negato della parte ricorrente, e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e in contrasto con la vigente normativa di legge e di contratto;

2) in ogni caso, in via ulteriormente gradata, adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente;

3) con riserva di agire anche con separato giudizio e nella successiva fase di merito per la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente;

4) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio, di cui si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti Avv. Giuseppe Tarascio e Avv. Venera Sirugo, i quali dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.

In via istruttoria si chiede ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente, ex art 210 c.p.c., l'elenco GAE per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini della esatta individuazione della posizione/punteggio utile per l'inserimento della parte ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere, nonché la produzione dell'elenco nominativo di eventuali controinteressati ai fini della eventuale integrazione del contraddittorio. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni ulteriore riserva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., la Sig.ra Tarascio Marialuisa dichiara che nell'anno precedente all'instaurazione del presente giudizio è risultata titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, inferiore al limite di reddito stabilito ai sensi dell'art. 76, commi da 1 a 3 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 e si impegna a comunicare, fino alla definizione del processo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente.

Ai fini dell'assoggettamento al Contributo unificato di iscrizione a ruolo ex art. 9 comma 1 bis del dpr 115/2002, parte ricorrente dichiara che il valore della presente giudizio è indeterminato e che il reddito complessivo imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito è inferiore all'importo previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 76 e 92 e, pertanto, è esonerata dal relativo versamento.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie ad esaurimento provinciali, classe di concorso scuola per l'infanzia e scuola primaria, valide per il triennio 2014/2017. Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta GAE, non noti alla parte ricorrente. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza, nella specie mediante la pubblicazione sul sito istituzionale www.usplombardia.it o altro meglio individuato. Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. Per contro, il sito istituzionale dei Ministeri, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle GAE, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

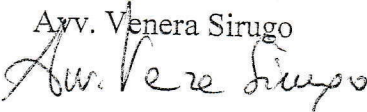
- a) quanto ai resistenti: **MIUR, Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** in persona del Dirigente pro tempore e **Ambito Territoriale di Milano**, in persona del Dirigente pro tempore, mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania in Via Vecchia Ognina n. 149, ove sono tutti i resistenti elettivamente domiciliati ex lege;
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale della Provincia di Milano, con sede in Milano, in Via Pola n. 11, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale www.istruzione.lombardia.it o altro meglio individuato.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti: 1. copia diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico 2000/2001; 2. certificati di servizio della ricorrente datato 24.04.2007; 3. certificato di servizio della ricorrente datato 03.05.2007; 4. certificato di servizio della ricorrente datato 13.02.2008; 5. certificato di servizio della ricorrente datato 28.03.2008; 6. certificato di servizio della ricorrente datato 30.06.2008; 7. certificato di servizio della ricorrente datato 07.11.2008; 8. certificato di servizio della ricorrente datato 03.11.2009; 9. certificato di servizio Reg. Cert. n. 3997; 10. contratto individuale di lavoro a tempo determinato datato 20.09.2011 stipulato tra il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo L. Cadorna di Milano e la sig.ra Tarascio Marialuisa; 11. contratto individuale di lavoro a tempo determinato datato 06.12.2011 stipulato tra il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Riccardo Massa di Milano e la sig.ra Tarascio

Marialuisa; 12. contratto individuale di lavoro a tempo determinato datato 18.09.2012 stipulato tra il Dirigente scolastico dell'Istituto Scuola primaria C. Battisti di Milano e la sig.ra Tarascio Marialuisa; 13. contratto individuale di lavoro a tempo determinato datato 21.12.2012 stipulato tra il Dirigente scolastico dell'Istituto Scuola primaria C. Battisti di Milano e la sig.ra Tarascio Marialuisa; 14. contratto individuale di lavoro a tempo determinato datato 25.01.2013 stipulato tra il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo I. Calvino di Milano e la sig.ra Tarascio Marialuisa; 15. contratto individuale di lavoro a tempo determinato datato 23.09.2013 stipulato tra il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo L. Cadorna di Milano e la sig.ra Tarascio Marialuisa; 16. contratto individuale di lavoro a tempo determinato datato 28.10.2013 stipulato tra il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Via Zuara di Milano e la sig.ra Tarascio Marialuisa; 17. contratto individuale di lavoro a tempo determinato datato 18.09.2014 stipulato tra il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Riccardo Massa di Milano e la sig.ra Tarascio Marialuisa; 18. contratto individuale di lavoro a tempo determinato datato 24.10.2014 stipulato tra il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Luciano Manara di Milano e la sig.ra Tarascio Marialuisa; 19. Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014; 20. Parere 4929/2012 del Consiglio di Stato; 21. Sentenza Consiglio di Stato n. 01973/2015; 22. Domanda di inserimento graduatoria ad esaurimento presentata dalla ricorrente; 23. dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale.

Avola, Siracusa, li 16.09.2015

Avv. Giuseppe Tarascio


Avv. Venera Sirugo


TRIBUNALE DI SIRACUSA

II SEZIONE CIVILE

Il Giudice

letto il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.;

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del...10...11...2015...ore 09.05 in punto;

dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati alle Amministrazioni resistenti nelle forme ordinarie a cura di parte ricorrente entro il...20...10...2015...;

vista l'istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso e del presente decreto ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ai controinteressati con pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R., autorizza tale forma di notifica, atteso l'elevato numero di potenziali controinteressati e l'esigenza di celerità connessa alla natura cautelare del ricorso.

Siracusa,...29.9.2015.....

IL GIUDICE
Dott. FILIPPO FAVALE

MF

n. 16

13 OTT. 2015

MF

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

29 SET. 2015

OGGI

IL CANCELLIERE
II Funzionario CANCELLIERE
Salvatore Pannuzzo

F.A.T.
30/9/2015
MF